



Comune di Lecco

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 del 11.9.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE: ADEGUAMENTO AL D.L.90/2014 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 114/2014.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno undici del mese di settembre alle ore 15.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	A
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	A
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	A
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VITTORIO CAMPIONE in qualità di VICE SINDACO assistito dal Vice Segretario Generale Dott. FLAVIO POLANO incaricato della redazione del presente verbale.

### IL VICE SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Con deliberazione n. 12 del 04/02/2003 è stato approvato il Regolamento di disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura comunale;

Il comma 5 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, ha previsto l'inserimento nel regolamento citato del criterio per la ripartizione tra gli avvocati dell'ufficio delle somme recuperate per spese di causa, nonché la fissazione dei criteri per l'assegnazione tra detti avvocati (secondo elementi di parità di trattamento e di specializzazione professionale) degli affari contenziosi e di quelli consultivi;

Il comma 8 del citato art. 9 inoltre preclude in assenza di tale adeguamento (da farsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.) la corresponsione dei compensi professionali a partire dall'1.1.2015;

Ritenuto di procedere all'adeguamento del vigente regolamento anche mediante inserimento nel testo dell'articolo, che assumerà la numerazione di articolo 7 come nelle risultanze di cui all'allegato.

Dato atto che verrà data adeguata informazione del presente atto alla RSU ed alle organizzazioni sindacali;

Premesso quanto sopra, visti:

il vigente Statuto comunale

l'art. 42 decreto legislativo 267/2000;

il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

con voti unanimi resi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1) di procedere ad adeguare il vigente Regolamento di disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura comunale in conformità alle previsioni del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, nonché alle previsioni della Legge n. 247/12.
- 2) di statuire e dare atto che il testo del Regolamento di disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura comunale, è quello nelle risultanze dell'allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che il contenuto della presente deliberazione sarà comunicato alla RSU ed alle OO.SS.;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

**DELIBERA**


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione prot. n. 51738 del 10-9-2014 avente ad oggetto: "Regolamento di disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale: adeguamento al D.L.90/2014 convertito con modifiche in L. 114/2014".

Lecco, 10-9 /2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Codarri





Comune di Lecco



**Regolamento di disciplina della corresponsione  
dei compensi professionali  
all'Avvocatura comunale**

---

#### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina la corresponsione all'Avvocatura comunale dei compensi professionali, secondo il disposto della Legge n. 247/2012 ed in conformità alle norme vigenti del CCNL Enti Locali.

#### **Art. 2**

In esito all'emanazione di una sentenza esecutiva favorevole al Comune, quest'ultimo (unicamente se costituito in giudizio mediante la propria Avvocatura) corrisponde ai propri difensori un importo pari a quello liquidato dal giudice a favore dell'ente per spese di causa.

Tale corresponsione è peraltro subordinata all'effettivo recupero nei confronti di controparte della somma di che trattasi.

#### **Art. 3**

Ai fini del precedente articolo, sono equiparati alle sentenze i lodi nonché altri provvedimenti giurisdizionali che liquidano spese di causa a favore dell'ente comunale.

#### **Art. 4**

Non possono essere pagate all'Avvocatura somme che siano relative ad attività svolte da Avvocati domiciliatari del Comune e che debbono essere corrisposte a questi ultimi.

#### **Art. 5**

Le liquidazioni degli importi di cui all'art. 2 del presente regolamento verranno effettuate con cadenza annuale dall'ufficio contabilità personale del Comune, su documentata richiesta (da inoltrarsi entro il 30/11 di ciascun anno) del dirigente dell'Avvocatura comunale.

#### **Art. 6**

Qualora nel corso di un anno l'importo dei compensi di cui al precedente art. 2 ecceda di oltre il triplo l'importo della retribuzione di risultato di spettanza dei difensori del Comune ai sensi della vigente normativa collettiva di lavoro (art. 37 CCNL Area dirigenza, art. 27 CCNL personale non dirigenziale) tale ultima indennità non sarà corrisposta relativamente all'anno in questione.

Il precedente comma deve essere interpretato nel senso che l'ammontare dei compensi verrà considerato previa deduzione degli oneri riflessi che gravano su detti compensi.

#### **Art. 7**

Ove sussista all'interno dell'Avvocatura comunale un pluralità di avvocati, la difesa delle cause (affidate dal dirigente dell'Avvocatura comunale) verrà attribuita dal medesimo (salva oggettiva impossibilità a tale modalità di conferimento, per malattia, assenza o quant'altro, di uno degli avvocati addetti) a tutti i suddetti avvocati; di conseguenza le somme rinvenienti dal recupero di spese di giudizio verranno liquidate in pari misura a ciascun difensore incaricato del patrocinio. La redazione di pareri legali verrà invece affidata dal dirigente dell'uno o dell'altro professionista in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro, tenendosi peraltro conto anche dell'esperienza professionale sinora acquisita.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
VITTORIO CAMPIONE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
FLAVIO POLANO



---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15 SET. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 30 SET. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 15 SET. 2014

Li, 15 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. PAOLO CODARRI



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE